



# Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Luigi Oggiano”

08029 SINISCOLA (Nuoro) Via P. Micca s.n.c.

[nutd10000b@istruzione.it](mailto:nutd10000b@istruzione.it) == P.E.C. : [nutd10000b@pec.istruzione.it](mailto:nutd10000b@pec.istruzione.it)

[www.itcgoggiano.it](http://www.itcgoggiano.it) – Tel. (0784) 87.80.66 – C. F. 80005590916

C.M. NUTD10000B



Luigi Oggiano 1892-1981

Ai Docenti , Alla DSGA e al Personale ATA  
Agli alunni  
Ai genitori  
All'Albo e al sito WEB

Oggetto: **Disposizioni concernenti la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Visto** il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);

**Vista** la legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente) : individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la L.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);

**Visto** l'art. 2048 del codice civile;

**Visto** il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti;

**Emana le seguenti disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni e fornisce**, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

## PREMESSA

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, pubblicati sul sito della scuola. Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n. 297/94 e le Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio. Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2006/09 e le sue integrazioni del 2018.

L'obbligo di sorveglianza sugli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile.

**L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici.**

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio ... **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

**Il collaboratore scolastico, su richiesta del docente curricolare, per esigenze temporanee non rinviabili, non può rifiutare di svolgere la vigilanza sulla classe indicata o su un gruppo di alunni e, in caso d'omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.**

### NORME COMUNI.

**Tutto il personale scolastico è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti.**

Il dovere di vigilanza inizia con l'ingresso degli alunni nelle pertinenze della scuola e termina con l'uscita degli stessi dalla scuola al termine delle lezioni.

Al fine di evitare ogni "vuoto" nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio e/o il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.

Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi d'eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- durante i cambi di turno tra i professori;
- durante l'intervallo/ricreazione;
- durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- durante il tragitto aula – palestra e viceversa;
- durante le assemblee di Istituto.

### **1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica deve, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno. L'insegnante può consentire allo studente che lo richieda di uscire dall'aula o dal laboratorio per recarsi ai servizi igienici controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario; in caso contrario il docente attiva le iniziative per il controllo tramite la comunicazione ai collaboratori scolastici.

Durante le lezioni, non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta.

**Il collaboratore scolastico in servizio al piano o al settore vigila sul comportamento dell'alunna/o che si reca ai servizi igienici.**



## 2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA. Art.27 CCNL 2006/09

Al fine di regolamentare il flusso in entrata e i comportamenti tenuti, si dispone che presso la porta d'ingresso sia presente una **collaboratrice scolastica** con compiti di vigilanza sugli alunni in entrata.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni per la scuola inizia nel momento in cui li si accoglie all'interno del perimetro scolastico e permane per tutta la durata del servizio scolastico, sino all'uscita delle pertinenze.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Gli insegnanti in servizio, anche se non impegnati in attività didattica frontale, durante le **ore a disposizione**, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

## 3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI.

Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea della classe da cui esce al personale ausiliario.

**Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva**, si precisa che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, la sorveglianza della classe deve essere assicurata dalla collaboratrice scolastica del piano, che segnalerà l'eventuale necessità di sostituzione del docente.

I collaboratori scolastici, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigileranno sulla scolarità fino al sopraggiungere dell'insegnante in servizio nell'ora.

La reiterazione di tali comportamenti deve essere segnalata alle collaboratrici del dirigente.

**Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora o successiva, o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente sulla scolarità.**

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, debbono segnalare eventuali consistenti o reiterati ritardi, o le assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso alle collaboratrici del Dirigente Scolastico.

## 4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO DI RICREAZIONE

La vigilanza nelle classi e nello spazio del corridoio prossimo è assicurata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione. Qualora tutti gli alunni escano dalla classe i docenti sono tenuti a vigilare il solo spazio esterno alla classe. Durante la ricreazione le



collaboratrici scolastiche vigilano sui comportamenti degli alunni, nei piani e negli spazi assegnati, identificano i trasgressori delle disposizioni e del regolamento e comunicano al dirigente o alle sue collaboratrici quanto accaduto; le collaboratrici scolastiche, durante l'intervallo prestano attenzione anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli studenti.

**La vigilanza dei docenti e del personale scolastico include anche il controllo e l'informativa di non portare in classe cibi o dolci preparati dai genitori in occasioni di festività o compleanni.** La presenza di alunni con patologie o allergie, il rischio potenziale in termini di corretta informazione delle modalità di preparazione o degli ingredienti, potrebbero comportare gravi rischi per la salute degli alunni.

## **5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.**

I docenti dell'ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli studenti dalla classe e sino all'uscita dell'edificio. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia sempre presente una collaboratrice scolastica con il compito di vigilare il transito degli alunni. Le altre collaboratrici scolastiche in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio.

## **6. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SUPPORTO”.**

La vigilanza sui minori bisognosi di supporto, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno in orario e/o dal docente in orario nella classe, coadiuvati in caso di necessità dalle collaboratrici scolastiche, in particolare da quelle dedicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL. **In nessun caso alunne/i bisognosi di supporto possono essere lasciati soli negli spazi interni e nelle pertinenze esterne della scuola.**

## **7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – PALESTRA E VICEVERSA.**

Durante il tragitto aula– palestra – spazi esterni e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti di Scienze motorie in orario, eventualmente coadiuvati, nell'accompagnamento della classe, da una collaboratrice scolastica. I docenti di Scienze motorie in nessun caso permetteranno ad alunni estranei alla classe affidata di partecipare alle proprie attività curricolari; la palestra è da considerarsi laboratorio e la sua fruizione in orario curricolare è di spettanza esclusiva degli alunni della classe in orario. Durante le attività i docenti avranno cura, a tutela dell'incolumità di intervenire preventivamente su eccessi di agonismo o di confronto fisico.

## **8. VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DI ISTITUTO**

Le assemblee di Istituto sono un momento di crescita importante per il confronto democratico tra alunni e tra alunni e Istituzione scolastica; tale processo ha però bisogno di supporto, motivazione, indicazioni e a volte guida operativa da parte dei docenti. Si invitano quindi tutti i docenti a dare il loro contributo affinché le assemblee degli alunni abbiano contenuti e modalità di svolgimento costruttivi e adeguati. La vigilanza sui lavori delle assemblee degli studenti è affidata al Comitato studentesco formato dai rappresentanti di tutte le classi. Le assemblee di Istituto avranno inizio e durata prestabilita; considerato che l'assemblea può essere sciolta dal dirigente o dal Comitato studentesco per impossibilità di svolgimento, i docenti in orario sono tenuti a restare in Istituto e ad effettuare una discreta ma collaborativa vigilanza affinché non si verificano spiacevoli episodi di prevaricazione, gravi violazioni del regolamento, episodi di bullismo o violenti di cui non sia possibile risalire agli attori.

### **Uscita anticipata / Entrate in ritardo rispetto all'orario stabilito**

Per le uscite anticipate rispetto al termine delle lezioni per esigenze individuali, è necessaria per i minori la presenza di un genitore o persona adulta delegata.



## **I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata.**

Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita.

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate al docente presente in classe. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l'obbligo della giustificazione da parte dei genitori per il giorno successivo.

### **Esperti esterni**

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “**esperti**” a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta e preventivamente l'autorizzazione al Dirigente scolastico e avranno cura di avvisare con breve nota i genitori degli alunni minorenni. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente.** Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti” l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare tale figura per tutta la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini .

## **Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni.**

Le disposizioni citate possono essere integrate, rettificare o eliminate nel corso dell'anno scolastico, qualora questo fosse necessario e opportuno per un miglioramento della tutela dei minori e del servizio prestato.

Il Dirigente Scolastico  
Vincenzo Di Giacomo  
(Firmato digitalmente)